

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1703
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici (<i>Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3749-4193-bis-B)	1703
PRESIDENTE	1703, 1704
REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	1703
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3244)	1706
PRESIDENTE	1706, 1712, 1714, 1715, 1716, 1718, 1719, 1721
BRONZUTO	1714
CODIGNOLA	1710, 1713, 1715, 1716, 1718, 1720
DALL'ARMELLINA	1710, 1711, 1712, 1713, 1718, 1721
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1718, 1719
FINOCCHIARO	1711, 1713, 1714, 1715, 1719, 1720
FRANCESCHINI	1714
GIUGNI LATTARI JOLE	1720
PITZALIS	1711, 1713, 1714, 1715, 1718, 1719, 1720
REALE GIUSEPPE	1715
ROMANATO	1719
TEDESCHI	1712, 1714, 1720
VALITUTTI	1711, 1712, 1713, 1714, 1721
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1722

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Racchetti.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3749-4193-bis-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici, 3749-4193-bis-B.

Il relatore, onorevole Reale, ha facoltà di svolgere la relazione.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Il testo del disegno di legge, sottoposto al nostro esame, limitatamente alle modifiche apportate dalla VI Commissione del Senato, presenta alcuni aspetti che meritano di essere sottolineati.

Il primo emendamento, apportato all'articolo 1, prevede un maggior numero di posti da mettere a concorso.

All'articolo 2, la VI Commissione del Senato ha aggiunto alcune precisazioni che hanno, indubbiamente, una loro validità. I direttori didattici devono avere al loro attivo sei anni di servizio prestato nella qualità di direttore didattico; qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, escluso l'incarico ispettivo, almeno la metà del servizio dev'essere di servizio attivo nella direzione didattica. Infine, si prevede che i periodi di servizio sono aumentati di quattro anni anche nel caso di mancanza della laurea in lettere e filosofia; tale precisazione ha il fine di salvaguardare i diritti di coloro che si sono inseriti nei ruoli precedentemente.

Innovativo è l'articolo 7, che prevede che l'assegnazione della sede ai vincitori venga attuata tenendo conto di due graduatorie distinte, una per titoli ed esami e l'altra per titoli; l'assegnazione ha luogo alternativamente nella misura di due per il concorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 e di uno per il concorso di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo. Occorre sottolineare che, anche in caso di disponibilità di posti, le graduatorie devono restare distinte e incommunicabili.

All'articolo 8, è stato aggiunto un secondo comma, in base al quale l'ispettore scolastico percepisce, per la durata dell'incarico, la doppia indennità di direzione. Si stabilisce, inoltre, che siano messi a concorso tutti i posti disponibili alla data di emissione del bando che deve essere appunto bandito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Con questa scadenza, si risolve un problema a lungo discusso sul quale convergono interessi contrastanti. Il relatore si permette, quindi, di esprimere parere favorevole sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VI Commissione del Senato.

L'VIII Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Concorso per esami e titoli e concorso per titoli)

La qualifica di ispettore scolastico si consegue mediante concorso per esami e titoli e concorso per titoli.

I concorsi sono banditi ogni biennio, contemporaneamente, entro il mese di ottobre, per tutti i posti vacanti e disponibili al 1° ot-

tobre dei due anni successivi a quello in cui si pubblica il bando, secondo le aliquote rispettivamente indicate nell'articolo seguente. Nella prima applicazione della presente legge, saranno messi a concorso anche i posti vacanti e disponibili alla data del bando.

I concorsi predetti saranno giudicati da un'unica Commissione.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Concorso per esami e titoli e concorso per titoli)

La qualifica di ispettore scolastico si consegue mediante concorso per esami e titoli e concorso per titoli.

I concorsi sono banditi ogni biennio, contemporaneamente, entro il mese di ottobre, per tutti i posti vacanti e disponibili al 1° ottobre dei due anni successivi a quello in cui si pubblica il bando, secondo le aliquote rispettivamente indicate nell'articolo seguente. I posti che si renderanno vacanti e disponibili per cause diverse nello stesso periodo di tempo saranno attribuiti in aumento ai due concorsi secondo le aliquote di cui al successivo articolo 2.

I concorsi predetti saranno giudicati da un'unica Commissione.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'VIII Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Requisiti per la partecipazione ai concorsi - Aliquote dei posti conferibili con ciascuno dei due concorsi)

I posti di cui all'articolo 1, comma secondo, sono conferiti:

a) per un terzo con il concorso per titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno otto anni di effettivo servizio di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno;

b) per gli altri due terzi con il concorso per esami e titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno sei anni

di servizio nella qualifica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno. Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, dei sei anni almeno tre debbono essere di servizio effettivo nella direzione didattica.

I periodi di servizio, indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sono aumentati di quattro anni per i direttori didattici sprovvisti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Requisiti per la partecipazione ai concorsi - Aliquote dei posti conferibili con ciascuno dei due concorsi)

I posti di cui all'articolo 1, comma secondo, sono conferiti:

a) per un terzo con il concorso per titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno otto anni di effettivo servizio di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno;

b) per gli altri due terzi con il concorso per esami e titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno sei anni di servizio nella qualifica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno.

Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, escluso l'incarico ispettivo, almeno la metà del servizio previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, deve essere di servizio effettivo nella direzione didattica.

I periodi di servizio, indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sono aumentati di quattro anni per i direttori didattici sprovvisti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero o della laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 non sono stati modificati.

L'VIII Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Nomina dei vincitori del concorso)

I vincitori del concorso per esami e titoli e quelli del concorso per titoli saranno nominati con la medesima decorrenza giuridica.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

(Nomina dei vincitori del concorso)

I vincitori del concorso per esami e titoli e quelli del concorso per titoli all'atto dell'immissione in ruolo saranno nominati con la medesima decorrenza giuridica.

L'assegnazione della sede ai vincitori di entrambi i concorsi ha luogo alternativamente nella misura di due per il concorso di cui al precedente articolo 2, comma primo lettera *b)*, e di uno per il concorso di cui al medesimo articolo 2, comma primo lettera *a)*, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, iniziandosi dai primi iscritti nella graduatoria del concorso per esami e titoli.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'VIII Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Incarico delle circoscrizioni scolastiche vacanti)

Dopo l'espletamento dei primi concorsi previsti dalla presente legge, le eventuali circoscrizioni scolastiche vacanti saranno affidate per incarico al titolare della circoscrizione più vicina.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Incarico delle circoscrizioni scolastiche vacanti)

Dopo l'espletamento dei primi concorsi previsti dalla presente legge, le eventuali circoscrizioni scolastiche vacanti saranno affi-

date per incarico al titolare della circoscrizione più vicina.

Per la durata dell'incarico, l'Ispettore scolastico percepisce la doppia indennità di direzione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione del Senato.

(*E approvato*).

La VI Commissione del Senato ha approvato il seguente articolo 9 aggiuntivo:

ART. 9.

(*Norme transitorie*)

Nella prima applicazione della presente legge saranno messi a concorso anche i posti vacanti e disponibili alla data del bando, ed il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire i concorsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Gli articoli 10 e 11, approvati dalla VIII Commissione *sub*-9 e 10, non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto », 3244, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Questo disegno di legge è stato sottoposto ad un attento esame da parte del Comitato ristretto, che ha elaborato un nuovo testo. Comunico che nella seduta odierna, non potremo approvare definitivamente il provvedimento, in quanto trattandosi, come ho detto di un nuovo testo, dovrà essere trasmesso, per il prescritto parere alla Commissione bilancio.

Do lettura degli articoli del disegno di legge nel testo originario approvato dalla VI Commissione permanente del Senato:

ART. 1.

Sono ammessi ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici femminili i professori ordinari appartenenti ai ruoli dei suddetti istituti, provvisti di laurea o di diploma di istituto superiore o di magistero, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

ART. 2.

L'articolo 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali sono ammessi i presidi delle scuole medie che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio nella scuola come presidi titolari ed abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Alle condizioni di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri i presidi delle scuole tecniche commerciali e i presidi delle scuole medie.

Ai concorsi a posti di preside in istituti tecnici agrari, industriali e nautici sono ammessi rispettivamente i presidi delle scuole tecniche agrarie, industriali e nautiche ed i presidi delle scuole medie che, forniti di laurea tecnica, abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio nella scuola come presidi titolari ed abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici femminili sono ammessi i presidi delle scuole medie e le presidi delle scuole

professionali femminili che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio nella scuola come presidi titolari ed abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A negli istituti tecnici femminili o nelle scuole di magistero professionale per la donna. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Fermo restando il requisito della anzianità nel ruolo direttivo di cui al primo comma del presente articolo e fintanto che, non saranno stati espletati concorsi a cattedre di ruolo A negli istituti professionali, sono ammessi ai concorsi a posti di preside negli istituti professionali femminili, per il commercio ed alberghieri i presidi delle scuole tecniche commerciali ed i presidi delle scuole medie che abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A negli istituti tecnici commerciali. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Ai concorsi a posti di preside negli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono rispettivamente ammessi i presidi delle scuole tecniche agrarie, industriali e nautiche nonché i presidi delle scuole medie che, oltre al quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo, siano forniti di laurea tecnica, ed abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A negli istituti tecnici di indirizzo corrispondente agli istituti professionali alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Ai fini della nomina dei candidati ammessi ai concorsi ai sensi dei precedenti commi è riservato un quinto dei posti assegnati al concorso. I posti eventualmente non ricoperti vengono attribuiti agli altri candidati.

Le frazioni inferiori a 5 posti non sono computate ai fini della riserva di cui al comma precedente ».

ART. 3.

I commi secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato

21 aprile 1947, n. 629, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro della pubblica istruzione nomina le Commissioni giudicatrici, rispettivamente, per le scuole medie, per gli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, per le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e per gli istituti professionali.

Ciascuna delle Commissioni è composta di un professore ordinario di Università che la presiede, di due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, di due presidi e di un funzionario del Ministero stesso con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Quando si tratti di posti di preside di scuole o istituti di istruzione tecnica o di istituti professionali, alla Commissione viene aggregato, a seconda dei casi, un ispettore centrale ed un preside che abbiano specifica competenza in materia. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, in servizio nella Amministrazione centrale, con qualifica non inferiore a Consigliere di seconda classe.

Qualora i candidati, in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessi a sostenere la prova-colloquio dei singoli concorsi, superino i mille, è data facoltà al Ministro di integrare la Commissione di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il professore universitario presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti e, ove occorra, di membri aggregati pari a quello della Commissione originaria, nonché di un segretario aggiunto.

A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a cinquecento.

Per quanto riguarda i compensi al Presidente, ai membri effettivi ed aggregati ed ai segretari si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ».

Do, quindi, lettura del nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 1.

I presidi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione in seguito a concorso per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi distintamente per i seguenti gruppi:

a) scuola media;

b) istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale;

c) istituti di istruzione tecnica e professionale.

Possono partecipare al concorso, limitatamente alle presidenze del gruppo in cui sono titolari, i professori ordinari, provvisti di laurea con almeno sette anni di servizio di ruolo, ivi compreso il periodo di straordinariato, effettivamente prestato nell'insegnamento o negli incarichi di presidenza.

Ai fini dell'ammissione al concorso il servizio di ruolo prestato in tipi di scuola appartenenti a un gruppo diverso da quello per il quale il professore concorre, compreso l'ordine elementare, è valutato per la metà.

In ogni caso il professore deve avere prestato quattro anni di servizio effettivo in una scuola del gruppo per il quale concorre.

ART. 2.

L'esame è scritto e orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato su tre proposti dalla Commissione, dei quali:

uno tale da accertare la preparazione civica e l'attitudine a dirigere una comunità scolastica;

uno di argomento pedagogico, didattico e psicologico con particolare riferimento a problemi inerenti alle scuole del gruppo per il quale il candidato concorre;

uno che si riferisce alla organizzazione e legislazione scolastica.

La prova orale che potranno sostenere solo i candidati nei confronti dei quali la Commissione avrà espresso giudizio di ammissibilità si articola in tre parti:

a) colloquio su problemi pedagogici, didattici e psicologici relativi alla scuola secondaria;

b) colloquio su problemi specifici delle scuole per cui il candidato concorre, nel quadro della sua preparazione e della sua esperienza;

c) colloquio su argomenti relativi all'ordinamento giuridico-amministrativo della scuola secondaria.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame-colloquio, la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato per coloro che hanno superato la prova e con la dizione « non approvato » per gli altri. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede della Commissione.

I candidati hanno comunque diritto di prendere visione, presso la segreteria della Commissione giudicatrice, del giudizio espresso sulle singole prove.

ART. 3.

Ai concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e negli istituti di istruzione tecnica e professionale sono ammessi i presidi delle scuole medie che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio nella scuola come presidi titolari ed abbiano conseguito una votazione minima di sette decimi nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di sei decimi.

Sono altresì ammessi a concorsi a posti di preside negli istituti tecnici e professionali i presidi delle scuole tecniche che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Ai fini della nomina dei candidati ammessi ai concorsi ai sensi dei precedenti commi è riservato un quinto dei posti assegnati al concorso. I posti eventualmente non ricoperti vengono attribuiti agli altri candidati.

Le frazioni inferiori a cinque posti non sono computate ai fini della riserva di cui al comma precedente.

I concorsi sono banditi di biennio in biennio, previa effettuazione con uguale periodicità, dei trasferimenti dei presidi già in ruolo.

Sono messi a concorso tutti i posti vacanti all'atto della emanazione del bando, nonché quelli che si prevedono vacanti a decorrere dal 30 settembre dell'anno successivo.

ART. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione sulla base di un elenco formato e aggiornato di professori universitari e presidi compilato a cura della seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nomina le Commissioni giudicatrici, rispettivamente, per ciascuno dei tre gruppi di concorsi previsti dal precedente articolo 1:

Non possono essere nominati coloro che hanno fatto parte di Commissioni del concorso immediatamente precedente.

Ciascuna delle Commissioni è composta di cinque membri: un professore ordinario di Università, che la presiede; due ispettori cen-

trali del Ministero della pubblica istruzione e due presidi scelti per gruppi di scuole.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, in servizio nell'amministrazione centrale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Quando si tratti di posti di preside di scuole o istituti di istruzione tecnica e professionale, alla Commissione viene aggregato un ispettore centrale e un preside che abbiano specifica competenza in materia.

Qualora i candidati, in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessi a sostenere l'esame dei singoli concorsi, superino i mille, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di integrare la Commissione di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il professore universitario presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti e, ove occorra, di membri aggregati, pari a quello della Commissione originaria, nonché di un segretario aggiunto.

A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

Per quanto riguarda i compensi al presidente, ai membri effettivi ed aggregati e ai segretari si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione determina, con apposito regolamento, i titoli da valutare, la tabella di valutazione dei titoli stessi e quanto altro occorra per lo svolgimento del concorso in conformità delle leggi vigenti. La Commissione dispone di 75 punti per la prova orale e 25 per i titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione giudicatrice rende noti, mediante affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione, i criteri adottati per l'attribuzione dei punteggi ai singoli titoli, nei limiti previsti dall'anzidetta tabella di valutazione. Detti criteri, debitamente motivati, fanno parte del verbale della predetta adunanza e della relazione finale.

ART. 6.

Al termine degli esami la Commissione procede alla formazione della graduatoria di merito per la nomina dei vincitori.

L'inclusione nella suddetta graduatoria costituisce, fino all'espletamento del successivo concorso, titolo di precedenza per il conferimento di incarichi di presidenza nell'ambito di ciascun Provveditorato agli studi.

ART. 7.

Nel primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge secondo le modalità e con le prove previste dai precedenti articoli, la metà dei posti messi a concorso sarà riservata a coloro che in precedenti concorsi a presidi risultino compresi nella graduatoria di merito. Qualora la predetta riserva non venga coperta con un numero corrispondente di vincitori i posti risultati eccedenti andranno in aumento alla quota non riservata.

ART. 8.

Al primo concorso bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi, limitatamente a posti di presidi negli istituti tecnici femminili, i professori ordinari appartenenti ai ruoli dei suddetti istituti provvisti di laurea o di diploma di istituto superiore o di Magistero, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

È convalidata l'ammissione con riserva al concorso a posti di preside negli istituti tecnici femminili; indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1965, delle partecipanti fornite di diploma rilasciato dai cessati istituti superiori di magistero.

ART. 9.

La presente legge non si applica ai concorsi i cui esami sono in fase di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge medesima. I concorsi per i quali, alla data suddetta, gli esami non abbiano avuto ancora inizio sono revocati.

ART. 10.

Le norme in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Prego l'onorevole Dall'Armellina di voler sostituire il relatore, onorevole Racchetti, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

DALL'ARMELLINA. Il nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto stabilisce innanzitutto che i concorsi si svolgeranno di biennio in biennio, con l'introduzione del criterio del trasferimento dei presidi, da attuarsi ogni due anni invece che ogni anno. Per essere ammesso al concorso, l'insegnante deve essere in possesso di laurea, deve aver prestato per almeno sette anni servizio di ruolo, compreso il periodo di straordinariato, di cui almeno quattro come insegnante nello stesso tipo di scuola. Ai fini dell'ammissione al concorso, il servizio di ruolo prestato in tipi di scuole appartenenti a un gruppo diverso da quello per il quale il docente concorre, compreso l'ordine elementare, è valutato per la metà. L'esame è scritto e orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato su tre proposti dalla commissione, dei quali uno tale da accertare la preparazione civica e l'attitudine a dirigere una comunità scolastica, uno di argomento pedagogico didattico e psicologico con particolare riferimento a problemi inerenti alle scuole del gruppo per il quale il candidato concorre, ed un terzo che si riferisca all'organizzazione e alla legislazione scolastica.

Alle prove orali potranno partecipare soltanto i candidati che abbiano superato la prova scritta. Gli esami orali si articolano in tre parti:

a) colloquio su problemi pedagogici, didattici e psicologici relativi alla scuola secondaria;

b) colloquio su problemi specifici delle scuole per cui il candidato concorre, nel quadro della sua preparazione e della sua esperienza;

c) colloquio su argomenti relativi all'ordinamento giuridico-amministrativo della scuola secondaria.

Al termine della prova, la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato per coloro che hanno superato la prova e con la dizione « non approvato » per gli altri.

L'articolo 4 prevede i criteri di composizione delle Commissioni giudicatrici. I commissari sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione sulla base di un elenco di pro-

fessori universitari e presidi compilato a cura della seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non possono essere nominati coloro che hanno fatto parte di commissioni del concorso immediatamente precedente.

Gli articoli 7, 8, 9 e 11 prevedono disposizioni transitorie. Era stata proposta, in via transitoria, l'istituzione di una graduatoria di merito dei cosiddetti idonei, con riserva del 25 per cento dei posti ogni anno, al fine di consentire agli stessi di occupare di anno in anno i posti, eventualmente disponibili, fino ad esaurimento. Da un attento esame della situazione è emersa la pratica impossibilità di stabilire una graduatoria degli idonei che non fosse di semplice ordine cronologico dello svolgimento dei concorsi. Soprattutto per quanto concerne la scuola media superiore, risulta l'impossibilità pratica di istituire una graduatoria ad esaurimento, come era stato previsto nel disegno di legge; si creerebbero inqualificate illusioni negli interessati, mentre l'inserimento nei ruoli avverrebbe con enorme ritardo. Il Comitato ristretto si è, quindi, orientato verso una riserva di posti limitata al primo concorso bandito dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame. L'articolo 7 dispone, appunto, che la metà dei posti messi a concorso sarà riservata a coloro che in precedenti concorsi a presidi risultino compresi nella graduatoria di merito.

Tra le altre è prevista, altresì, una norma relativa agli istituti tecnici femminili ed una riguardante la possibilità che i presidi della scuola media inferiore accedano, con una riserva di posti, agli istituti superiori.

CODIGNOLA. Vorrei dichiarare che siamo favorevoli all'approvazione del testo proposto dal Comitato ristretto, in quanto crea, anche nel settore del reclutamento dei presidi, una maggiore organicità rispetto alla prassi attualmente in vigore. Vorrei sottolineare che con queste nuove norme si dà soltanto inizio al lavoro di riforma e di revisione della posizione dei capi di istituto e, in genere, dell'organizzazione democratica degli istituti di scuola secondaria. Vorremmo, quindi, ricordare che restano aperti tre problemi di importanza fondamentale, che non hanno potuto trovare posto in questo provvedimento, ma che dovranno essere affrontati dal Parlamento nella prossima legislatura. Il primo problema, concerne l'alleggerimento delle funzioni amministrative in ordine all'attuale posizione dei capi di istituto. Avevamo proposto che in questo testo fosse pre-

vista anche la soluzione di tale questione. Non avendo potuto ottenere ciò, dobbiamo ricordare che è essenziale affidare ai capi di istituto quelle funzioni pedagogiche e didattiche che competono loro; mentre le funzioni tecnico-amministrative dovrebbero essere affidate ad un direttore amministrativo che assorba le funzioni degli attuali segretari.

La seconda questione riguarda il modo di conduzione organica dell'istituto. Non è dubbio che il provvedimento che stiamo per approvare affronti in modo positivo il problema della scelta del preside, ma lascia nell'ombra il problema della conduzione dell'istituto. Anche ammesso che sia disponibile il concetto del principio elettivo per i capi di istituto non è dubbio che il problema dei poteri da dividere fra capo di istituto e consiglio dei professori resta aperto.

La terza questione riguarda il rapporto tra i capi di istituto e le famiglie degli alunni. È un problema connesso che ci sembra della massima importanza.

Nel dare il voto favorevole al nuovo testo predisposto, abbiamo inteso sottolineare i limiti dell'intervento legislativo che con il provvedimento riusciamo a realizzare e ricordare che restano aperti alcuni problemi essenziali riguardanti il funzionamento dell'istituto.

Un carattere particolare riveste la questione della eventuale ammissibilità ai concorsi di scuole secondarie superiori di presidi di scuole medie.

DALL'ARMELLINA. Anche questo problema è toccato nel testo testé illustrato ed è l'unico punto, infatti, che si richiami al testo in precedenza approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

VALITUTTI. Noi abbiamo collaborato alla preparazione del nuovo testo e mi spetta dichiarare che siamo favorevoli all'approvazione.

Senza dubbio il provvedimento al nostro esame disciplina soltanto un particolare aspetto dell'istituto del preside nella scuola italiana, ma è un aspetto estremamente importante. Limitiamoci, pertanto, a portare avanti il disegno di legge per affrontare in seguito altri problemi.

Vorrei chiedere un chiarimento circa l'articolo 7 e, precisamente, circa la connessione con la norma approvata a proposito degli ex combattenti. Non so se la presente norma debba essere in conseguenza modificata opportunamente o se debba rimanere integra.

Noi siamo favorevoli all'approvazione del citato nuovo testo, ma, se nel corso della discussione, dovessero emergere dei dissensi e, quindi, si dovessero adottare delle decisioni volte a modificare il testo stesso, noi ci riserviamo piena libertà d'azione.

FINOCCHIARO. Io mi riservo di intervenire sull'articolo 7, in sede di esame degli articoli.

PITZALIS. Vorrei esprimere la mia soddisfazione per il testo del Comitato ristretto che mi sembra garantisca meglio il concorso a preside negli istituti di istruzione classica, tecnica, e di scuola media. Mi rendono solo perplesso due questioni riguardanti gli articoli 1 e 5. Sono questioni di carattere generale che dovrebbero essere esaminate nel contesto del disegno di legge.

La valutazione dei titoli è affidata *ad libitum* delle Commissioni giudicatrici e questo è uno dei fattori più negativi che si siano riscontrati nei concorsi finora espletati. Molto spesso, infatti, si è verificato che nel corso dell'esame-colloquio, un concorrente, pur avendo gli stessi titoli, si trovasse nella graduatoria avanti o dietro altri, a seconda della discrezionalità della Commissione. La valutazione dei titoli — a mio avviso — è uno strumento che serve alla Commissione per promuovere o meno i candidati. È accaduto persino che alcuni concorrenti si siano visti includere in un concorso e poi, presentando gli stessi titoli, si siano visti escludere in un concorso successivo. Occorre rilevare, inoltre, che molte volte, attraverso la valutazione in parola, si colpiscono persone che si trovano in una determinata posizione politica, qualunque essa sia.

Come osservazione di carattere generale, vorrei considerare quanto è previsto all'articolo 2 e cioè che il servizio prestato presso altri tipi di scuola è valutato per la metà.

Non comprendo come i professori che abbiano prestato servizio presso istituti tecnici superiori e si presentano ad un concorso per presidi di licei classici o scientifici si possano vedere valutato nella misura della metà il servizio prestato, mentre il Ministero della pubblica istruzione, con suo provvedimento, può trasferire i presidi di istituti tecnici alla presidenza di licei classici. Sono fatti gravi da un punto di vista generale. Non possiamo valutare per la metà un servizio prestato presso un istituto superiore quando si può essere trasferiti dall'insegnamento di storia e d'italiano negli istituti tecnici allo stesso insegnamento presso istituti magistrali. Sono

casi preconsiderati dello stesso tipo! La valutazione che si propone mi sembra, quindi, una cristallizzazione del settore della scuola.

Penso, invece, che, anche attraverso il disegno di legge al nostro esame, dovremmo aprire maggiori possibilità di travaso da un settore all'altro della scuola per la necessità di garantire a tutti i professori la libertà di aspirare, in vista dei loro meriti e della loro anzianità di insegnamento, al trasferimento in altri ordini di scuola.

Ritengo che il provvedimento in esame, nella sua economia generale, potrebbe risolvere questo problema e garantire meglio alcuni aspetti che finora hanno avuto risultati negativi e che non possono essere esclusi se non stabilendo, per legge, che la Commissione esaminatrice non ha poteri discrezionali, come del resto, non può essere accettabile in un regime democratico e di libertà.

TEDESCHI. Siamo favorevoli all'approvazione del nuovo testo in esame, anche perché abbiamo collaborato alla sua stesura. Esso presenta elementi positivi, in quanto introduce regole che danno maggiori garanzie sia agli aspiranti presidi sia alla scuola, per quanto concerne il riconoscimento dei compiti d'istituto della scuola media dello Stato. Tuttavia, vorremmo porre in risalto i limiti di questo provvedimento, che non configura i compiti nuovi che dovrebbero assicurare una figura diversa e democratica alla direzione degli istituti di scuola media. Per questo motivo, preannuncio la presentazione di una proposta di legge, nella quale la mia parte politica intende ribadire la posizione di principio, per la quale i dirigenti della scuola media dovrebbero essere scelti attraverso un sistema elettivo. Questa è una questione, tuttavia, che sosterremo in altra occasione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, che ha collaborato alla stesura del nuovo testo, esprime parere favorevole sullo stesso riservandosi, al contempo, di presentare alcuni emendamenti di carattere formale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I presidi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione in seguito a concorso per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi distintamente per i seguenti gruppi:

- a) scuola media;
- b) istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale;
- c) istituti di istruzione tecnica e professionale.

Possono partecipare al concorso, limitatamente alle presidenze del gruppo in cui sono titolari, i professori ordinari, provvisti di laurea con almeno sette anni di servizio di ruolo, ivi compreso il periodo di straordinario, effettivamente prestato nell'insegnamento o negli incarichi di presidenza.

Ai fini dell'ammissione al concorso il servizio di ruolo prestato in tipi di scuola appartenenti a un gruppo diverso da quello per il quale il professore concorre, compreso l'ordine elementare, è valutato per la metà.

In ogni caso il professore deve avere prestato quattro anni di servizio effettivo in una scuola per il quale concorre.

DALL'ARMELLINA. Sarebbe forse opportuno riflettere sull'osservazione fatta dall'onorevole Pitzalis, secondo il quale l'espressione « appartenenti a un gruppo diverso » fa riferimento esplicito ai gruppi di concorsi; effettivamente esiste un'analogia tra certi tipi di insegnamento.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarebbe opportuno scindere la lettera c) del secondo comma in due parti distinte, poiché, attualmente, l'istruzione tecnica è qualitativamente distinta dalla istruzione professionale, nonostante gli sforzi sostenuti per anticipare l'auspicata unificazione.

VALITUTTI. Anche io sono perplesso circa questa « chiusura », per la quale è consentito di partecipare ai concorsi soltanto a coloro che, al momento del bando, appartengono ai diversi gruppi d'insegnamento.

Sono, invece, decisamente contrario all'accoglimento della proposta avanzata dall'onorevole Sottosegretario. La questione — egli certamente lo ricorderà — fu ampiamente discussa in sede di Comitato ristretto. Ci parve di raggiungere un positivo approdo unificando l'istruzione professionale e l'istruzione tecnica. Notammo, in sede di Comitato ristretto, che l'istruzione professionale del nostro Paese soffre soprattutto per l'isolamento in cui sempre più si racchiude. Anche per questo motivo è opportuno che, per quanto concerne la scelta dei presidi, il concorso sia unico per l'istruzione tecnica e professionale. Qualora accogliessimo la proposta ora avanzata dal

Sottosegretario, rimetteremmo in discussione non un particolare, ma un principio fondamentale dell'accordo raggiunto dal Comitato ristretto.

Sono dolente di dover esprimere questo dissenso e desidererei che anche altri membri del Comitato ristretto esprimessero il loro parere.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per ragioni di brevità non ho fatto prima un lungo discorso, ma avevo richiamato alla mia e alla vostra memoria che su questo punto vi è stata una lunga discussione in sede di Comitato ristretto ed è stata da tutti auspicata una direzione unificata tra istruzione tecnica e istruzione professionale. Tuttavia, essendovi, allo stato attuale della situazione, due direzioni distinte e due impostazioni qualitative diverse, sembra opportuno scindere la lettera c), aggiungendo una lettera d) che preveda a sé stante l'istruzione professionale, altrimenti ci troveremmo di fronte a difficoltà sul piano pratico nell'applicazione della legge.

FINOCCHIARO. Mi rendo conto delle obiezioni sollevate dall'onorevole Valitutti, secondo il quale, facendo riferimento in una lettera d) ai concorsi a preside degli istituti professionali, si limiterebbe il numero dei concorrenti. Attualmente i posti disponibili negli istituti professionali sono ben 138 e il numero dei professori di ruolo in tali istituti è estremamente limitato; mi sembra, quindi, che l'obiezione dell'onorevole Valitutti abbia un preciso fondamento.

Sussiste un'altra preoccupazione: i concorsi a preside sono disciplinati da una legge; qualora noi creassimo una quarta categoria, sarebbe possibile bandire ugualmente i concorsi? Se tale preoccupazione è priva di fondamento, ritengo che sia opportuno non modificare il testo del Comitato ristretto, poiché il numero dei professori concorrenti sarebbe inferiore al numero dei posti disponibili e nomineremmo, quindi, presidi i pochi professori di ruolo degli istituti professionali; e ciò mi sembrerebbe estremamente imbarazzante.

VALITUTTI. Non sfugge il fatto che sino a il Ministero della pubblica istruzione ha dato una interpretazione molto restrittiva alla norma e che sono pendenti molti ricorsi presso il Consiglio di Stato. Sussiste una situazione di privilegio per taluni insegnanti e, nel contempo, una situazione di chiusura per il tipo di scuola.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quanto alla preoccupazione espressa dall'onorevole Finocchiaro, vorrei rilevare che non vi saranno limitazioni all'applicazione di questo provvedimento, in quanto esso supera la legislazione precedente.

Però rimane l'altra considerazione che avevo fatto in precedenza. Comunque, l'osservazione che mi è sembrata più preoccupante è quella secondo cui l'istruzione professionale sembrerebbe avere solo un circoscritto numero di persone che possono partecipare ai concorsi a preside, ma dobbiamo pensare che anche gli ordinari di altri tipi di scuola possono partecipare ai concorsi per gli istituti professionali.

CODIGNOLA. Il terzo comma dell'articolo lo vieta.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi riferivo a quanto osservava l'onorevole Pitzalis.

CODIGNOLA. L'onorevole Pitzalis si riferiva al quarto comma.

DALL'ARMELLINA. Se non erro, occorre una legge istitutiva per ciascun istituto professionale e, quindi, i concorsi attualmente si svolgono scuola per scuola con la seguente prassi: quando si è raggiunto il completamento del corso, il preside, purché sia insegnante di ruolo, può partecipare al concorso, ma per la presidenza della singola scuola. Ritengo che questo sistema rappresenti un *handicap* per l'indizione di un concorso generale per gli istituti professionali.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Noi abbiamo discusso pensando che certi disegni di legge sarebbero stati nel frattempo approvati, mentre invece ciò non si è verificato. Propongo, pertanto, se la Commissione è d'accordo, di approvare la lettera c) e poi, quando approveremo la riforma dell'istruzione professionale che ci perverrà dal Senato (vi è già un impegno di Governo in tal senso), si potrà adeguatamente modificare la norma.

PITZALIS. Ho ascoltato attentamente le dichiarazioni del Governo ed avevo già meditato su questo comma precedentemente, prima di ascoltare le obiezioni del Governo e le osservazioni di coloro che hanno partecipato al Comitato ristretto. Ritengo che, però, la norma possa restare così come è stata formulata dal Comitato ristretto indipendentemente dalla esistenza di leggi-quadro che stabiliscano l'articolazione dell'insegnamento. Rappresenta un dato di fatto una norma che ponga su un piano di parità l'istituto tecnico

e quello professionale, importante anche per la ragione particolare che oggi le pressioni dell'istituto tecnico, consolidato da tanti anni di attività, sull'istituto professionale sorgente sono negative e l'istituto professionale, non ben definito, né bene articolato, si trova a morire lentamente oppresso dall'istituto tecnico. Se con una norma di legge poniamo sullo stesso piano i due istituti, per quanto riguarda il concorso a preside, avremo un punto di appoggio positivo sul quale innestare la legislazione riguardante la natura e la funzionalità di questo settore.

FINOCCHIARO. Ove non si accolga l'opinione del collega Pitzalis, si dovrebbe accogliere l'emendamento del Governo facendone seguire un altro inteso a stabilire che ai concorsi di cui alla lettera c) possono partecipare anche i professori ordinari degli istituti tecnici.

ELKÁN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

FRANCESCHINI. Dopo avere ascoltato il Governo e gli onorevoli Pitzalis e Finocchiaro, propongo di non mutare la lettera c), ma di integrarla con il seguente riferimento: « istituti di istruzione tecnica e istituti di istruzione professionale ». Non sono, infatti, la stessa cosa.

PRESIDENTE. Si propone, quindi, dallo onorevole Finocchiaro di aggiungere al terzo comma le parole « Ai concorsi di cui alla lettera c) possono partecipare anche i professori ordinari degli istituti professionali e tecnici ». Il relatore ed il Governo sono d'accordo.

TEDESCHI. Non vedo come si possa accogliere l'emendamento Finocchiaro. A me sembra che il riordinamento degli istituti di istruzione professionale, cui accennava l'onorevole Sottosegretario, militi a favore del concorso unico.

PRESIDENTE. Onorevole Tedeschi, la obiezione sollevata si riferiva ai concorsi per gli istituti professionali cui avrebbero potuto concorrere solo pochi elementi e sicché si cerca di ovviarvi ammettendo anche i professori degli istituti tecnici.

L'emendamento, proposto dal Governo e accolto dal relatore, suggerisce di eliminare la parola « professionale » dalla lettera c), e di aggiungere al terzo comma l'emendamento Finocchiaro.

BRONZUTO. Il gruppo comunista dichiara che voterà a favore del testo elaborato dal Comitato ristretto, cioè per la lettera c). È chiaro a tutti che non è la stessa cosa bandire un unico concorso per la presidenza de-

gli istituti tecnici e professionali e bandire due distinti concorsi. Anche accogliendo lo emendamento Finocchiaro, non può dirsi che sia lo stesso, in quanto esso dà la possibilità ai professori degli istituti tecnici di concorrere anche per le presidenze degli istituti professionali, ma non consente il caso inverso. Resta il fatto di volere valutare gli istituti professionali come la « cenerentola » della scuola italiana. Accettando l'emendamento Finocchiaro, che offre soltanto la possibilità a più professori di partecipare al concorso, ci si allontanerebbe di nuovo dalla riforma dell'istruzione professionale, che tende a portare tale tipo di istruzione ad un livello di dignità culturale, dando prestigio agli studenti e valore ai diplomi conseguiti.

Per questi motivi fondamentali, siamo favorevoli al mantenimento del testo elaborato dal Comitato ristretto. Come rilevava l'onorevole Tedeschi, questo è stato uno dei punti fondamentali di discussione e ci sembra anche poco corretto che dopo un accordo raggiunto...

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, non può usare l'espressione « poco corretto », non l'ammetto: il Comitato ristretto è un Comitato di studio, e la Commissione è libera di decidere.

BRONZUTO. Non è elegante che si propongano modifiche che capovolgono l'accordo raggiunto, restituendo ai vari gruppi la libertà di giudicare l'intero disegno di legge.

PITZALIS. Vi sono grandi aspettative e noi le limitiamo ulteriormente.

VALITUTTI. Prendo la parola per fare una dichiarazione di voto, che contiene però una proposta conciliativa. In sede di Comitato ristretto, discutemmo a lungo su questo punto, come è stato già ricordato; ci parve di raggiungere un accordo formulando la norma così come ci appare. Tuttavia, onorevole Bronzuto, l'accordo raggiunto in sede di Comitato non può « legarci le mani » in Commissione e impedirci di migliorare il testo.

L'intento che ci animò nel formulare questa norma era quello di liberare l'istruzione professionale dal rischio dell'isolamento. Ora però, onorevole Pitzalis, vi è un altro rischio che dobbiamo considerare bene e che si rende palese attraverso questa discussione, il rischio cioè che l'istruzione professionale sia fagocitata dall'istruzione tecnica. Dobbiamo evitare il rischio dell'isolamento, ma anche quello dell'assorbimento.

A mio avviso, sarebbe opportuno — ed è questa la proposta conciliativa — mantenere distinti i due concorsi, per le esigenze techni-

che poste in luce dal Sottosegretario, e prevedere, in un comma aggiuntivo, la possibilità di ammettere ai concorsi a preside negli istituti professionali i professori degli istituti tecnici, e i professori degli istituti tecnici ai concorsi a preside negli istituti professionali. Ritengo che tale soluzione non ci allontanerebbe dallo spirito dell'accordo raggiunto e ci permetterebbe di dare all'accordo stesso un'espressione giuridica più congrua.

FINOCCHIARO. Non ho alcuna difficoltà ad accettare lo spirito della proposta avanzata dall'onorevole Valitutti, anche se buona parte dei professori di ruolo attualmente in servizio negli istituti professionali provengono dagli istituti tecnici. Se si vuole rendere esplicito questo principio, non ho obiezioni da sollevare.

PITZALIS. Ho ascoltato attentamente la proposta dell'onorevole Valitutti. Vorrei rilevare che la scuola è formata anche da docenti; i docenti dell'istruzione tecnica fagociterebbero, a mio avviso, quelli dell'istruzione professionale, che sono in numero minore. Noi dovremmo cercare di tutelare le aspettative di quanti lavorano negli istituti professionali e che non hanno ancora uno stato giuridico ben definito, mentre quanti lavorano negli istituti tecnici hanno già le carte in regola.

PRESIDENTE. Onorevole Pitzalis, le ricordo che si è dichiarato favorevole al mantenimento della lettera c) e, quindi, alla possibilità di assorbimento degli istituti professionali da parte degli istituti tecnici.

PITZALIS. Mi sono dichiarato favorevole all'approvazione della lettera c) per questioni di carattere formale.

Sono favorevole, tuttavia, all'approvazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Finocchiaro, che tende a garantire i due settori dell'istruzione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La mia proposta di emendamento aveva il fine di facilitare il compito dell'esecutivo. Di fronte all'atteggiamento un po' polemico manifestatosi su questo argomento, dichiaro di essere disposto a ritirare l'emendamento; vorrà dire che l'esecutivo, per risolvere i suoi problemi, si baserà sul testo che la Commissione approverà.

CODIGNOLA. Vorrei osservare che non esistono istituti d'istruzione tecnica e professionale. Occorre specificare « istituti di istruzione tecnica e istituti di istruzione professionale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testè proposto dall'onorevole Codignola.

(È approvato).

Do lettura del quarto comma dell'articolo 1:

« Ai fini dell'ammissione al concorso, il servizio di ruolo prestato in tipi di istituti appartenenti a un gruppo diverso da quello per il quale il professore concorre, compreso l'ordine elementare, è valutato per la metà ».

L'onorevole Reale Giuseppe ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del quarto comma testè letto: « Ai fini dell'ammissione al concorso per i gruppi b) e c) il servizio di ruolo prestato in tipi di scuola appartenenti a un gruppo diverso, compreso l'ordine elementare, è valutato per la metà ».

REALE GIUSEPPE. Per venire incontro al rilievo giustamente mosso dall'onorevole Pitzalis, poiché si tratta semplicemente di una riduzione del servizio, mi pare che debba essere il servizio valutato nella misura della metà per chi dalla scuola media voglia accedere alla presidenza di istituti superiori, mentre resterebbe salva la valutazione del servizio di sette anni per i professori di cui alle lettere b) e c).

PRESIDENTE. Allora si potrebbe dire nel suo emendamento « per i professori di cui al gruppo a) ».

FINOCCHIARO. Sono contrario al citato emendamento, perché evidentemente il servizio prestato è valido anche per altri professori. Tutti coloro che partecipano al concorso devono avere l'idoneità dei titoli e sarebbe quindi, opportuno eliminare completamente ogni distinzione.

REALE GIUSEPPE. Questo è un concetto ulteriormente innovativo e sono d'accordo con le osservazioni formulate dal collega Finocchiaro.

PRESIDENTE. L'emendamento Finocchiaro è, quindi, soppressivo delle parole « in tipi di scuola appartenenti a un gruppo diverso da quello per il quale il professore concorre, compreso ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole testè citate.

(Non è approvato).

Si intende, quindi accolto, l'emendamento Finocchiaro.

L'articolo 1 del testo predisposto dal Comitato ristretto risulta così formulato:

ART. 1.

I presidi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione in seguito a concorso per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi distintamente per i seguenti gruppi:

- a) scuola media;
- b) istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale;
- c) istituti di istruzione tecnica e istituti di istruzione professionale.

Possono partecipare al concorso, limitatamente alle presidenze del gruppo in cui sono titolari, i professori ordinari provvisti di laurea con almeno 7 anni di servizio di ruolo, ivi compreso il periodo di straordinariato, effettivamente prestato nell'insegnamento o negli incarichi di presidenza.

Ai fini dell'ammissione al concorso il servizio di ruolo prestato nell'ordine elementare, è valutato per la metà.

In ogni caso il professore deve avere prestato 4 anni di servizio effettivo in una scuola del gruppo per il quale concorre.

Ricordo che di questo articolo come di quelli successivi, pongo in votazione il principio base, giacché il nuovo testo dovrà essere trasmesso alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto:

ART. 2.

L'esame è scritto e orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato su tre proposti dalla Commissione, dei quali:

uno tale da accertare la preparazione civica e l'attitudine a dirigere una comunità scolastica;

uno di argomento pedagogico, didattico e psicologico con particolare riferimento a problemi inerenti alle scuole del gruppo per il quale il candidato concorre;

uno che si riferisca alla organizzazione e legislazione scolastica.

La prova orale che potranno sostenere solo i candidati nei confronti dei quali la Com-

missione avrà espresso giudizio di ammissibilità si articola in tre parti:

a) colloquio su problemi pedagogici, didattici e psicologici relativi alla scuola secondaria;

b) colloquio su problemi specifici delle scuole per cui il candidato concorre, nel quadro della sua preparazione e della sua esperienza;

c) colloquio su argomenti relativi allo ordinamento giuridico-amministrativo della scuola secondaria.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame-colloquio, la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato per coloro che hanno superato la prova e con la dizione « non approvato » per gli altri. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede della Commissione.

I candidati hanno comunque diritto di prendere visione, presso la segreteria della Commissione giudicatrice, del giudizio espresso sulle singole prove.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei proporre una modifica formale al secondo comma. Laddove si dice: « uno tale da accertare la preparazione civica e l'attitudine a dirigere una comunità scolastica », sostituire: « uno tale da accertare la conoscenza dei problemi riguardanti i rapporti fra scuola e società, nonché quelli riguardanti la direzione della comunità scolastica ».

CODIGNOLA. La prima parte della proposta del Sottosegretario è accettabile, ma non la seconda perché noi abbiamo voluto intendere l'attitudine a dirigere.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento proposto potrebbe essere, quindi, il seguente: « uno tale da accertare la conoscenza dei problemi riguardanti i rapporti fra scuola e società, nonché l'attitudine a dirigere una comunità scolastica ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé citato.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

L'esame è scritto e orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato

su tre proposti dalla Commissione, dei quali:

uno tale da accertare la conoscenza dei problemi riguardanti i rapporti tra scuola e società nonché l'attitudine a dirigere una comunità scolastica;

uno di argomento pedagogico, didattico e psicologico con particolare riferimento a problemi inerenti alle scuole del gruppo per il quale il candidato concorre;

uno che si riferisca alla organizzazione e legislazione scolastica.

La prova orale che potranno sostenere solo i candidati nei confronti dei quali la Commissione avrà espresso giudizio di ammissibilità si articola in tre parti:

a) colloquio su problemi pedagogici, didattici e psicologici relativi alla scuola secondaria;

b) colloquio su problemi specifici delle scuole per cui il candidato concorre, nel quadro della sua preparazione e della sua esperienza;

c) colloquio su argomenti relativi all'ordinamento giuridico-amministrativo della scuola secondaria.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame-colloquio, la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato per coloro che hanno superato la prova e con la dizione « non approvato » per gli altri. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede della Commissione.

I candidati hanno comunque diritto di prendere visione, presso la segreteria della Commissione giudicatrice, del giudizio espresso sulle singole prove.

Ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 3 e 4 dei quali, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione il principio base:

ART. 3.

Ai concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e negli istituti di istruzione tecnica e professionale sono ammessi i presidi delle scuole medie che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio nella scuola come presidi titolari ed abbiano conseguito una votazione minima di sette decimi nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A

nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di sei decimi.

Sono altresì ammessi a concorsi a posti di preside negli istituti tecnici e professionali i presidi delle scuole tecniche che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Ai fini della nomina dei candidati ammessi ai concorsi ai sensi dei precedenti commi è riservato un quinto dei posti assegnati al concorso. I posti eventualmente non ricoperti vengono attribuiti agli altri candidati.

Le frazioni inferiori a cinque posti non sono computate ai fini della riserva di cui al comma precedente.

I concorsi sono banditi di biennio in biennio, previa effettuazione con uguale periodicità, dei trasferimenti dei presidi già in ruolo.

Sono messi a concorso tutti i posti vacanti all'atto dell'emanazione del bando, nonché quelli che si prevedono vacanti a decorrere dal 30 settembre dell'anno successivo.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione sulla base di un elenco formato e aggiornato di professori universitari e presidi compilato a cura della seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nomina le Commissioni giudicatrici, rispettivamente, per ciascuno dei tre gruppi di concorsi previsti dal precedente articolo 1.

Non possono essere nominati coloro che hanno fatto parte di Commissioni del concorso immediatamente precedente.

Ciascuna delle Commissioni è composta di cinque membri: un professore ordinario di Università, che la presiede; due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione e due presidi scelti per gruppi di scuole.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, in servizio nella amministrazione centrale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Quando si tratti di posti di preside di scuole o istituti di istruzione tecnica e professionale, alla Commissione viene aggregato un ispettore centrale e un preside che abbiano specifica competenza in materia.

Qualora i candidati, in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessi a sostenere l'esame dei singoli concorsi, superino i mille, è data facoltà al Ministro della pub-

blica istruzione di integrare la Commissione di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il professore universitario presidente, la suddivisione in sotto-commissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti e, ove occorra, di membri aggregati, pari a quello della Commissione originaria, nonché di un segretario aggiunto.

A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

Per quanto riguarda i compensi al presidente, ai membri effettivi ed aggregati e ai segretari si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 nel nuovo testo formulato dal Comitato ristretto:

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione determina, con apposito regolamento, i titoli da valutare, la tabella di valutazione dei titoli stessi e quanto altro occorra per lo svolgimento del concorso in conformità delle leggi vigenti. La Commissione dispone di 75 punti per la prova orale e 25 per i titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione giudicatrice rende noti, mediante affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione, i criteri adottati per l'attribuzione dei punteggi ai singoli titoli, nei limiti previsti dall'anzidetta tabella di valutazione. Detti criteri, debitamente motivati, fanno parte del verbale della predetta adunanza e della relazione finale.

PITZALIS. Vorrei sentire il parere del Governo sulla questione che avevo sollevato a proposito dell'articolo 5 in ordine alla questione relativa alla valutazione dei titoli.

PRESIDENTE. Esiste una tabella indicativa.

PITZALIS. Ma non si stabilisce un criterio fisso. La Commissione di quest'anno può valutare i titoli in un certo modo, mentre quella dell'anno successivo può valutarli diversamente e questo non giova alla tutela degli interessi dei concorrenti. Vorrei che si stabilisse, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, un criterio fisso per tutte le Commissioni giudicatrici onde evitare le prevaricazioni che si verificano.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il primo comma stabili-

sce appunto che il Ministro della pubblica istruzione determina i titoli da valutare e la tabella di valutazione.

PITZALIS. Ho posto la questione per mia tranquillità, data l'esperienza che ho in questo settore.

CODIGNOLA. Abbiamo stabilito che sulla valutazione dei colloqui non debba pesare in alcun modo l'esito della prova scritta, e a questo punto si potrebbe davvero un po' temere che avvenga quanto ha detto l'onorevole Pitzalis. Praticamente la Commissione giudicatrice decide con un largo margine di discrezionalità al momento del colloquio, ponendo tutte le valutazioni sullo stesso piano.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe ovviare a ciò introducendo la prova scritta come elemento di valutazione globale.

CODIGNOLA. Basta stabilire che i 75 punti riguardano la prova scritta e quella orale, salvo che i candidati non siano ammessi.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe accettare la tesi dell'onorevole Codignola di utilizzare i 75 punti come giudizio cumulativo della prova scritta e di quella orale.

DALL'ARMELLINA. In sede di Comitato ristretto fu deciso che la prova scritta dovesse avere un carattere anche selettivo, non nel senso di essere valida agli effetti del punteggio globale, ma per accertare un'attitudine di fondo.

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non complicare la situazione tendendo ad una perfezione soprattutto formale.

Quanto, ad esempio, a quello che diceva l'onorevole Pitzalis, sono favorevole personalmente a dare alle Commissioni giudicatrici la più ampia discrezionalità. Si giudica da tanti elementi e posso essere favorevole alla tesi di non dare all'esecutivo volta per volta il potere di stabilire i criteri di valutazione dei titoli; ma se non si ha fiducia nelle Commissioni giudicatrici, si dovrebbe affidare il giudizio a macchine che funzionano con metodi eccessivamente dispersivi. È già stato posto un limite agli arbitri eccessivi, e la Commissione stessa può correggere, per volontà dello stesso Ministro, il limite che il Ministro ha posto.

PITZALIS. Lei sa cosa avviene nel mondo universitario, signor Presidente!

CODIGNOLA. Signor Presidente, si tratta di una modifica di una decisione collettiva. Se

la proposta di fissare 75 punti per la prova scritta e orale è accolta da tutti i gruppi, cade il carattere di preclusione della prova orale.

PRESIDENTE. La dizione potrebbe essere la seguente: « La Commissione dispone di 75 punti per la prova scritta e orale e di 25 per i titoli ».

PITZALIS. Vorrei sapere se il regolamento è unico per tutti i concorsi oppure se viene fatto di volta in volta.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il regolamento è fisso, ma può venire adattato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé citato.

(È approvato).

L'articolo 5 risulta così formulato:

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione determina, con apposito regolamento, i titoli da valutare, la tabella di valutazione dei titoli stessi e quanto altro occorra per lo svolgimento del concorso in conformità delle leggi vigenti. La Commissione dispone di 75 punti per la prova scritta e orale e 25 per i titoli.

Nella sua prima adunanza, la Commissione giudicatrice rende noti, mediante affissioni all'albo del Ministero della pubblica istruzione, i criteri adottati per l'attribuzione dei punteggi ai singoli titoli, nei limiti previsti dall'anzidetta tabella di valutazione. Detti criteri, debitamente motivati, fanno parte del verbale della predetta adunanza e della relazione finale.

Ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

All'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e ne pongo in votazione il principio base:

ART. 6.

Al termine degli esami la Commissione procede alla formazione della graduatoria di merito per la nomina dei vincitori.

L'inclusione nella suddetta graduatoria costituisce, fino all'espletamento del successivo concorso, titolo di precedenza per il conferimento di incarichi di presidenza nell'ambito di ciascun Provveditorato agli studi.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 7:

NORME TRANSITORIE.

ART. 7.

Nel primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge secondo le modalità e con le prove previste dai precedenti articoli, la metà dei posti messi a concorso sarà riservata a coloro che in precedenti concorsi a presidi risultino compresi nella graduatoria di merito. Qualora la predetta riserva non venga coperta con un numero corrispondente di vincitori i posti risultati eccedenti andranno in aumento alla quota non riservata.

ROMANATO. L'articolo 7 concerne i concorrenti inclusi nella graduatoria di merito, per i quali è riservata la metà dei posti nel primo concorso, ma la prova si svolge normalmente, senza tener conto che si tratta di persone che hanno sostenuto e superato un altro concorso, così da essere incluse nella graduatoria dei presidi. Inoltre, vorrei rilevare — anche al fine di evitare di cadere in contraddizione con altre norme — che nella scuola media parte dei presidi inclusi nella graduatoria di merito sono stati ammessi alla presidenza senza alcun concorso. Propongo, quindi, che questa riserva di posti possa essere coperta attraverso un concorso per titoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Romanato teme che coloro che sono stati dichiarati idonei al primo concorso non lo siano al secondo e che, quindi, sorgano contrasti.

ROMANATO. Anche questo si può verificare. Soprattutto per non cadere in una stridente contraddizione con una disposizione di legge vigente per la scuola media, ritengo sia opportuno che la riserva di posti sia coperta tramite un concorso per soli titoli. Inoltre, in una recentissima proposta di legge (da poco approvata dalla nostra Commissione), riguardante le promozioni a direttore didattico e a ispettore scolastico, è previsto che un terzo dei posti sia riservato al concorso per titoli ai direttori didattici che abbiano un certo numero di anni di servizio e la qualifica di « ottimo ».

FINOCCHIARO. Vorrei rilevare che la legge per la scuola media ha carattere particolare e diverso, non applicabile al caso che stiamo esaminando. Là si trattava di rendere validi i titoli conseguiti per scuole di avviamento e medie; la scuola di avviamento fu soppressa e si rese necessaria una graduatoria perequativa. Nonostante sia diverso il caso richiamato, concordo con l'onorevole Roma-

nato sull'opportunità di una graduatoria che tenga conto delle prove già sostenute, per evitare una doppia valutazione.

Vorrei, ora, chiedere un chiarimento all'onorevole Presidente. Mi è stato riferito che con l'articolo 3 del testo unificato approvato dalla I Commissione affari costituzionali è stata riservata una quota del 40 per cento agli ex combattenti. Poiché tale percentuale deve essere cumulata a questa, che è del 50 per cento, il risultato sarà che si consentirà di bandire concorsi i cui posti sono riservati per il 90 per cento; e questo mi sembra un criterio veramente singolare.

Una terza considerazione concerne la limitazione dell'ammissibilità a questi concorsi. In sede di Comitato ristretto avevamo stabilito che sarebbero stati messi a concorso coloro che erano entrati a far parte della graduatoria di merito dal 1955 al 1966. Ora invece si offre questa possibilità a tutti. Mentre avevamo assunto un certo atteggiamento, che per ragioni che non sono state spiegate, è stato superato, si torna alla vecchia formula di una graduatoria e non di un concorso. Mi sembra, quindi, che si debba adottare con essa anche il carattere restrittivo della norma senza consentire a tutti la possibilità di partecipazione al concorso.

Vi è, inoltre, il seguente problema che occorre sottolineare: se si accetta il criterio che non si possono avere 90 candidati accantonati e 10 abilitati è necessario ben ponderare sulla proposta di una graduatoria ad esaurimento con la riserva del 25 per cento. Occorre valutare attentamente, a mio avviso, le varie ipotesi che si prospettano a seguito dell'approvazione dell'articolo 3 del testo unificato per gli ex combattenti.

CODIGNOLA. Vorrei osservare che all'articolo 3 della legge per gli ex combattenti è stato previsto anche un esame-colloquio a favore degli idonei non ex combattenti, e, quindi, una parte del personale contemplato dall'articolo 7 è già soggetto all'articolo 3 della legge già votata. Nel secondo concorso si limita una quota riserva del 40 per cento esclusivamente per coloro che siano nella graduatoria di merito per i quali è previsto un colloquio. Si potrebbe riservare agli idonei non ex combattenti una quota del 40 per cento nel secondo concorso, fissando l'obbligo di un esame-colloquio. Si tratta in sostanza di fare due riserve in due successivi concorsi, rispettivamente per gli ex combattenti e per gli idonei.

GIUGNI LATTARI JOLE. Vorrei osservare che, se ho bene ascoltato quanto ha detto l'onorevole Codignola, noi ridurremmo per gli ex combattenti la percentuale al 25 per cento.

CODIGNOLA. Siamo d'accordo.

GIUGNI LATTARI JOLE. Vorrei assicurarmi di avere ben compreso, perché si tratta di un provvedimento già varato e non possiamo ridurre l'aliquota dal 50 al 25 per cento; si tratta inoltre di un provvedimento che entrerà in vigore fra 4 anni. Potremmo tornare al criterio dell'aliquota minima del 20 o 25 per cento, ma ad esaurimento.

TEDESCHI. Concordo con l'onorevole Finocchiaro di ridurre il numero dei posti riservati dal 50 al 25 o al 30 per cento.

PITZALIS. A parte la riduzione percentuale che si deve discutere attentamente, sono favorevole pienamente alla tesi esposta dall'onorevole Romanato di un concorso per titoli riservato a coloro che siano inclusi nella graduatoria di merito, conformemente a quanto è stato fatto nel settore della scuola media. Non vi è alcuna differenza tra i due casi. Nel primo caso, infatti, sono stati assunti come presidi i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito di quel tipo di scuole; nel secondo caso, invece, legiferando su questioni di carattere generale, si può stabilire, per gli idonei inseriti nella graduatoria di merito, che si espletino due concorsi.

Non è valido motivo quello di chi sostiene che i presidi di cui si sta trattando non hanno sostenuto la prova scritta, perché essi hanno sostenuto l'esame di concorso secondo le norme vigenti e la loro posizione nella graduatoria di merito risulta, quindi, legittima.

FINOCCHIARO. Vorrei alcune precisazioni, perché, per presentare emendamenti, è necessario avere le idee chiare. Mi sembrava che si fosse determinata una situazione netta sul problema del bandire o meno il concorso. La maggioranza era d'accordo per fare una graduatoria che ponesse i concorrenti in un ordine di precedenza.

Per quanto riguarda la correlazione fra le due leggi, sono contrario al colloquio perché esso consente a chi sia entrato in graduatoria di avere il privilegio di fruire di due concorsi riservati.

Il terzo problema riguarda la valutazione della graduatoria. Noi rischiamo di attuare l'assurda situazione per cui tutti i posti saranno coperti dagli ex combattenti perché, dato l'attuale rapporto fra disponibilità di

posti ed idonei, se accettiamo la riserva del 60 per cento, uno su tre vincerà il concorso. Nelle scuole magistrali, essendovi 516 idonei e 195 posti disponibili, uno su dieci vincerà il concorso. Poiché si devono contemperare le aliquote portandole a 90 contro 10, allora è preferibile stabilire una graduatoria ad esaurimento portando la riserva al 25 o al 15 per cento dei posti.

Ritengo che questo fosse il punto più delicato e complesso sul quale riflettere in Commissione, perché prevedere aliquote di riserva in due concorsi separati significa avvantaggiare chi partecipa al primo concorso.

PRESIDENTE. Mi sembra che questo articolo richieda un'ulteriore riflessione. Propongo, quindi, che il Comitato ristretto si riunisca di nuovo per esaminarlo, considerando anche che oggi non potremmo comunque approvare a scrutinio segreto il provvedimento, dovendo attendere il parere della Commissione bilancio.

VALITUTTI. Sono d'accordo con il suggerimento proposto dal Presidente; l'articolo 7 fu redatto dal Comitato ristretto nell'inconsapevolezza di quanto si stava prevedendo per gli ex combattenti. È possibile rivedere tale articolo in sede di Comitato ristretto alla luce della norma approvata per gli ex combattenti, con la certezza che quest'ultima non concluda il suo iter?

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, questo è un problema che riguarda il futuro; non posso, quindi, darle alcuna assicurazione in merito.

DALL'ARMELLINA. Ritengo sia opportuno raccogliere alcuni elementi. Sussiste l'esigenza di adottare un trattamento agli inclusi nella graduatoria di merito e, nel contempo, sussiste l'esigenza di fissare un criterio che delimiti tale trattamento. Eravamo stati costretti ad adottare il criterio cronologico, in quanto ritenevamo che il punteggio attribuito nei vari concorsi non avesse la possibilità di una comparazione adeguata. Mi sembra che tale motivo escluda anche la possibilità di accettare *sic et simpliciter* il criterio di un concorso esclusivamente per titoli. Infatti, su quali titoli si baserebbe tale concorso? A mio avviso, occorrerebbe trovare una formula nuova della prova. Sarei d'accordo con la proposta avanzata dall'onorevole Codignola, cioè su una prova-colloquio riservata agli idonei inclusi nelle graduatorie di merito precedenti; semmai si potrà precisare l'anno a partire dal quale avrà vigore la norma.

In sostanza, proporrei un concorso riservato agli inclusi nelle graduatorie di merito precedenti, concorso per esame-colloquio e per titoli, dai quali si estrarrebbe una nuova graduatoria di merito, per la quale si potrebbe pensare ad una riserva di posti ed alla possibilità del loro esaurimento.

VALITUTTI. Onorevole Dall'Armellina, se ben ricorda già discutemmo questa proposta, ma rilevammo che, accettandola, avremmo svalutato la prova scritta nel momento stesso in cui la istituivamo, ritornando al colloquio che con questa legge intendevamo sopprimere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio base dell'articolo 7, con l'intesa che lo stesso articolo sarà ulteriormente imeditato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e ne porrò successivamente in votazione il principio base:

ART. 8.

Al primo concorso bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi, limitatamente a posti di presidi negli istituti tecnici femminili, i professori ordinari appartenenti ai ruoli dei suddetti istituti provvisti di laurea o di diploma di istituto superiore o di Magistero, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

È convalidata l'ammissione con riserva al concorso a posti di preside negli istituti tecnici femminili, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1964 delle partecipanti fornite di diploma rilasciato dai cessati istituti superiori di Magistero.

(È approvato).

ART. 9.

La presente legge non si applica ai concorsi i cui esami sono in fase di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge medesima. I concorsi per i quali, alla data suddetta, gli esami non abbiano avuto ancora inizio sono revocati.

(È approvato).

ART. 10.

Le norme in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.

(È approvato).

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, in attesa del prescritto parere della V Commissione bilancio.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge:

« Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento

del ruolo organico degli ispettori scolastici »
(Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3749-4193-bis-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, Della Briotta, Di Lorenzo, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giomo, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Magri, Marangone, Nicolazzi, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Scionti, Seroni, Tedeschi, Titomanlio Vittoria e Valitutti.

È in congedo:

Racchetti.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO